

Oggetto: Novità legislative in materia di sicurezza sul lavoro. Modifiche al D.Lgs. 81/08.

La legge del 17 dicembre 2021, n. 215 ha introdotto novità circa la figura del “preposto”, ossia quel lavoratore che, a seconda delle attività svolte dall’azienda, assume il ruolo di capo squadra, capo reparto, capo cantiere, capo officina, ecc. e sotto il quale una “squadra” di lavoratori svolge le attività lavorative.

Rispetto a qualche dubbio poteva esserci in precedenza, la nuova legge ha maggiormente delineato i suoi compiti, che tra gli altri, sono quelli di *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, **in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.***

La nomina del preposto è utile anche a sollevare il datore di lavoro di responsabilità dirette in caso di inosservanza di obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei singoli lavoratori.

E’ ovvio comunque che tale figura deve essere presente ove abbia un senso. Ad esempio, in una azienda con datore di lavoro che lavori “sul campo” o con un solo lavoratore o in casi analoghi la situazione è borderline. E’ opportuno quindi che ciascun datore di lavoro dovrà chiedersi se nella propria organizzazione uno o più preposti ci sono e, in tal caso, se sono stati già individuati o, infine, se è necessario individuarne. A nostro avviso l’obbligo non opera per tutte le realtà ma solo in quelle in cui ha senso (prevenzionistico) che un preposto ci sia.

Si precisa che laddove venga individuato o già ci sia, il preposto deve avere una formazione particolare, aggiuntiva a quella già fatta (formazione generale e specifica) come lavoratore. Con la nuova legge la formazione ha validità biennale (va aggiornata quindi ogni 2 anni).

E’ evidente che l’individuazione del preposto va formalizzata con lettera di incarico e la sua figura va inserita nell’organigramma aziendale.

Si precisa infine che ai sensi dell’articolo 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08 le imprese appaltatrici e subappaltatrici debbano indicare quali lavoratori svolgano funzioni da preposto. Se i lavori non sono ancora iniziati, l’individuazione va fatta prima dell’inizio dei lavori, se sono già in corso essa potrà essere fatta in corso di svolgimento.

Infine, la stessa legge 215/2021 **ha rimarcato l’obbligo da parte del datore di lavoro di “tracciare” l’addestramento dei lavoratori su un apposito registro.** Si evidenzia che l’addestramento del lavoratore (per esempio addetto all’uso di attrezzature di lavoro) può essere fatto da “persona esperta e sul luogo di lavoro”. Quindi potrà essere utilizzato un modulo di verbale su cui andrà riportato il nominativo/nominativi di chi ha ricevuto l’addestramento, chi l’ha fatto, per quali attrezzature o attività e quante ore è durato.

Cordiali saluti

Safe Work Progress S.r.l.

